



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO R.G. n. 13 / 2019

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO FISE

All'udienza del 26 luglio 2019 , nella seguente composizione

Presidente f.f.: **Avv. Simone COLLA**

Componente **Avv. Riccardo AQUILANTI**

Componente - Relatore **Avv. Enrico VITALI**

ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento RG 13/2019 avente ad oggetto il reclamo della Procura Federale avverso la sentenza del Tribunale Federale 7/2019.

FATTO

Per effetto di segnalazione effettuata dal Segretario Generale della FISE in data 13 febbraio 2018 è stato instaurato nei confronti del tesserato Saverio Cremisini Carosi, quale Presidente e legale rappresentante della Polisportiva Mario Fioletti ASD, il procedimento P.A. 11/2018 dalla Procura federale che, svolte le indagini e sentito il Cremisini Carosi, in data 8 marzo 2018 assumeva atto di conclusione di indagine e contestuale intenzione di deferimento.

In data 20 marzo 2018, la medesima Procura emetteva atto di deferimento nei confronti del Cremisini Carosi, nella qualità di Presidente della Polisportiva Mario Fioletti ASD, *“ per la violazione degli articoli: art.1 del regolamento di Giustizia F.I.S.E; artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre; art.2 dello Statuto Federale F.I.S.E.; art. 2 comma 1 lett. a) n.1 e 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014”* , con la motivazione che *“ si sono svolti presso la Polisportiva Mario Fioletti, affiliata FISE, concorsi ASI non rispettosi dei limiti riconosciuti dagli Enti di Promozione Sportiva e di conseguenza dal Regolamento tecnico dell' attività sportiva agonistica equestre FISE”*.

Veniva quindi fissata udienza per la trattazione e discussione del procedimento disciplinare a carico del Sig. Saverio Cremisini Carosi, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Polisportiva Mario



Fioletti ASD, per la data data 3 maggio 2018, nel quale lo stesso si costituiva tempestivamente formulando eccezioni preliminari di rito e contestando nel merito le conclusioni della Procura Federale.

All' esito della udienza, il Tribunale Federale FISE con decisione del 15 giugno 2018, R.G. Trib. Fed. 14/18 (Proc. P.A. 11/18), pubblicata e comunicata a mezzo PEC in pari data, irrogava al tesserato la sospensione ex. art. 6 lett. e), del Regolamento di Giustizia, per 6 (sei) mesi, con l'ammenda ex. art. 6 lett. c), del medesimo Regolamento, di 2.000,00 (duemila/00) Euro.

Avverso tale decisione il Cremisini Carosi proponeva tempestivo gravame a questa Corte Federale con contestuale istanza cautelare di sospensione.

Nel reclamo il tesserato formulava quattro motivi di impugnazione sia processuali che di merito con richiesta di annullamento della decisione del Tribunale Federale, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello, con provvedimento 3 luglio 2018, accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata e fissava l'udienza di discussione dell'appello per la data del 26 luglio 2018, poi differita al 17 settembre 2018.

All'esito la Corte Federale d'Appello rigettava il reclamo, con conseguente revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, e in data 27 settembre 2018, emetteva la conseguente decisione, con le motivazioni, che era tempestivamente impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

La Sezione Quarta del Collegio di Garanzia dello Sport all'esito della suddetta impugnativa, con la decisione n.2/2019 del 17 gennaio 2019, accoglieva il ricorso, annullava la decisione della Corte Federale di appello FISE e condannava alle spese la FISE.

Successivamente, la Procura Federale, acquisiti ed esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento PA 11/2018 instaurato su segnalazione del Segretario Generale del 13 febbraio 2018, con atto in data 28 febbraio 2019 deferiva nuovamente il tesserato Saverio Cremisini Carosi, nella qualità di legale rappresentante della Polisportiva Mario Fioletti ASD, " per la violazione degli articoli: art. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E.; artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre; art.2 dello Statuto Federale F.I.S.E.; art. 2 comma 1 lett. a) n.1 e 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014"



La Procura poneva a fondamento di tale nuovo atto di deferimento la medesima circostanza a quella contestata con il deferimento del 20 marzo 2018 : *“si sono svolti presso la Polisportiva Mario Fioletti, affiliata FISE, concorsi ASI non rispettosi dei limiti riconosciuti dagli Enti di Promozione Sportiva e di conseguenza dal Regolamento tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre FISE”*.

Anche in questa fase , con udienza di trattazione fissata al 2 aprile 2019 si costituiva tempestivamente il tesserato Saverio Cremisini Carosi, in qualità del Presidente e legale rappresentante della Polisportiva Mario Fioletti ASD, formulando eccezioni di rito preliminari e contestando nuovamente nel merito le conclusioni formulate dalla Procura Federale.

In questo caso, il Tribunale Federale FISE accoglieva le difese del Cremisini Carosi e con decisione 27 maggio 2019, in questa sede oggi impugnata, *“ ritenuta assorbita ogni altra eccezione e ragione formulata dalle parti”*, e ritenuta fondata l’eccezione di violazione del principio del *ne bis in idem*, dichiarava l’inammissibilità del deferimento.

Con reclamo 10-11 giugno 2019 la Procura Federale ha quindi proposto tempestivo reclamo avverso tale ultima decisione (R.G. Trib. Fed. N. 13/19 – Proc. P.A. 7/19) eccependo:

- l’errata applicazione dell’istituto del *ne bis in idem* essendo maturato solo un giudicato formale e non sostanziale;
- l’inesistenza di altri motivi di preclusione all’esercizio della azione disciplinare i cui termini previsti dal RG non sarebbero comunque perentori;
- l’occorso annullamento da parte del Collegio di Garanzia per violazione del contraddittorio – riconosciuto dalla Procura– dell’intero procedimento disciplinare con la conseguente legittimità dell’azione disciplinare nuovamente promossa per i medesimi fatti.

Chiede quindi la Procura Federale di riformare la decisione del Tribunale Federale dichiarando ammissibile il deferimento e procedendo alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 56 , co. 6, RG.

Fissata l’udienza di trattazione del presente gravame per il 26 luglio 2019, si è costituito tempestivamente in giudizio il tesserato Cremisini controdeducendo:

- il corretto accertamento da parte del Tribunale Federale della violazione del principio del *ne bis in idem* ;



- l'inesistenza di nuovi fatti o nuove determinazioni della Procura Federale fatte salve dal Collegio di Garanzia, essendosi la Procura limitata a contestare le medesime circostanze allo stato delle medesime risultanze in atti;
- la decadenza dall'azione disciplinare per la decorrenza di tutti i termini perentori previsti per lo svolgimento delle indagini e della azione disciplinare dall'art. 64, comma 5, RG;
- la non applicabilità del Regolamento tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre di cui viene contestata la violazione, non risultando comunque nel merito provata l'occorsa violazione di detta normativa, ove anche ritenuta applicabile.

Conclude quindi il tesserato: in via principale, per il rigetto del reclamo proposto dalla Procura Federale con conferma della decisione impugnata; in via subordinata per la dichiarazione di estinzione e/o improcedibilità del procedimento con proscioglimento del tesserato; in via ulteriormente subordinata per l'applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, considerato il pre-sofferto di tre mesi.

All'udienza di trattazione del 26 luglio 2019 la Procura Federale e i difensori del tesserato Cremisini hanno discusso il gravame e la causa è stata decisa.

MOTIVI

Il ricorso della Procura Federale deve essere rigettato con conferma della impugnata decisione del Tribunale Federale, anche se per motivazioni diverse.

Ritiene infatti questa Corte che la pronuncia di annullamento del Collegio di Garanzia (n. 2/19 del 17 gennaio 2019) per l'accertata violazione del contraddittorio, ha determinato l'annullamento dell'intero procedimento disciplinare travolgendo anche la fase delle indagini.

Ne consegue che il nuovo deferimento della Procura Federale del 28 febbraio 2019, facendo esclusivamente riferimento alle iniziali indagini annullate dal Collegio di Garanzia, ha determinato un nuovo procedimento fondato su indagini inutilizzabili.

Anche la decisione del Collegio di Garanzia nella parte in cui precisa che "restano salve le eventuali ulteriori determinazioni della Procura Federale " rinvia ad una nuova attività che non risulta essere stata posta in essere.

Contrariamente argomentando si verrebbe a configurare una inammissibile remissione in termini per la Procura Federale.

Si è in presenza, in definitiva, di un procedimento disciplinare "senza" indagini, annullate e inutilizzabili, per le quali è altresì spirato ogni termine.



Federazione Italiana Sport Equestri

Ritiene, quindi, questo Collegio essere maturata la decadenza dall'azione disciplinare nei confronti del tesserato Cremisini per i fatti indicati nell'atto di deferimento.

Rimangono assorbiti gli altri motivi di gravame e di difesa spiegati in atti dalla Procura Federale e dal tesserato.

E' comunque opportuno precisare che nel merito, pur volendo ritenere applicabile ai fatti il Regolamento Tecnico del quale si assume la violazione, non risulta provato che le attività in contestazione fossero organizzate con tutti i requisiti (numero di ostacoli superiore a otto, altezza ostacoli di almeno 115 cm, rilevamento del tempo) contemporaneamente e congiuntamente richiesti per ritenerle attività agonistica riservate alla FISE.

PQM

La Corte Federale d'Appello: rigetta il ricorso presentato dalla Procura Federale e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione del Tribunale Federale.

MANDA

alla Segreteria Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Simone Colla , Presidente f.f.

Avv Riccardo Aquilanti, Componente

Avv. Enrico Vitali, Componente Relatore